



Istituto Comprensivo "Tenente Mario De Rosa"
Via Regina Margherita 28 Sant'Anastasia
Tel 0818930705 - Fax 0815311492
Codice Fiscale : 80019960634 Codice Meccanografico: NAIC8AL00B
www.primoicsantanastasia.edu.it
naic8al00b@istruzione.it; naic8al00b@pec.istruzione.it

A tutto il Personale DOCENTE e ATA
Ai genitori/tutori degli alunni
Al Personale preposto
Al DSGA
Agli ATTI/BACHECA/SITO WEB

I ISTITUTO COMPRENSIVO - "TEN. M. DE ROSA"-S. ANASTASIA Prot. 0006670 del 25/09/2026 VII (Uscita)

Oggetto: Divieto di fumo nei locali scolastici e nelle pertinenze dell'Istituto – disposizioni, sanzioni e responsabilità

Alla luce dell'importanza fondamentale che riveste la tutela della salute all'interno della comunità scolastica, si ritiene opportuno richiamare l'attenzione di tutto il personale, degli studenti e delle famiglie sul rispetto delle normative vigenti in materia di divieto di fumo, sia tradizionale che elettronico, nei luoghi pubblici e, in particolare, negli istituti scolastici.

VISTO l'art. 51 della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 (cosiddetta "Legge Sirchia"), che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi, compresi i luoghi di lavoro e le scuole,

VISTA la Legge n. 584 del 11 novembre 1975, che per prima ha introdotto il divieto di fumo nei locali pubblici,

VISTO il Decreto-legge n. 104 del 12 settembre 2013, che ha esteso tale divieto anche alle aree all'aperto di pertinenza degli istituti scolastici, vietando altresì l'uso delle sigarette elettroniche negli ambienti chiusi,

VISTA la Circolare MIUR n. 527 del 27 gennaio 2014, che richiama le scuole a garantire l'effettiva applicazione del divieto e a promuovere attività di prevenzione e sensibilizzazione,

VISTO il Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, che ha ulteriormente regolamentato l'uso dei dispositivi elettronici per fumare,

CONSIDERATO l'art. 25 del D.Lgs. n. 165/2001, che attribuisce al Dirigente Scolastico la responsabilità del buon andamento e della sicurezza della struttura scolastica

SI RIBADISCE

che è **assolutamente vietato fumare** all'interno di tutti i locali scolastici (aule, uffici, bagni, laboratori, corridoi, palestre) e in tutte le pertinenze esterne dell'Istituto (cortili, parcheggi, giardini, scale di emergenza, aree di accesso e uscita), **comprese le sigarette elettroniche e ogni tipo di dispositivo per fumare.**

Oltre al divieto di fumo, si richiama l'attenzione anche su altri comportamenti non consentiti:

- **È vietato abbandonare sul suolo i mozziconi** o i residui dei prodotti da fumo, in quanto atto di inciviltà e dannoso per l'ambiente.

Destinatari del divieto

Il divieto si applica a tutti coloro che frequentano l'Istituto scolastico, a qualsiasi titolo:

- Docenti e personale ATA
- Genitori, tutori, accompagnatori
- Studenti
- Visitatori, tecnici, fornitori e operatori esterni

Vigilanza e responsabilità

Per garantire l'effettiva osservanza delle disposizioni:

- Il **Dirigente Scolastico**, ai sensi dell'art. 25 del **D.Lgs. 165/2001**, nomina i preposti alla vigilanza, individuati tra il personale docente e ATA.
- I **preposti**, ai sensi dell'art. 4 del **D.L. 104/2013**, svolgono funzioni di controllo e possono richiedere le generalità ai trasgressori, in qualità di pubblici ufficiali.
- I **docenti e il personale ATA** sono tenuti alla vigilanza costante, soprattutto durante gli intervalli e nelle aree comuni, e devono segnalare immediatamente eventuali violazioni ai preposti designati.

Procedura in caso di infrazione

In caso di violazione del divieto:

1. Il **preposto** contesta l'infrazione direttamente e immediatamente.
2. Richiede al trasgressore le generalità personali, che devono essere fornite obbligatoriamente ai sensi degli **articoli 337 e 496 del Codice Penale**.
3. Compila un verbale in triplice copia: una al trasgressore, una alla segreteria, una conservata dal preposto.
4. In caso di minore, viene informata la famiglia, che risponde per l'infrazione commessa.

Sanzioni previste

Le sanzioni per chi viola il divieto sono stabilite dall'**art. 7 della Legge n. 584/1975** e dalla **Legge n. 689/1981**, e sono le seguenti:

- Sanzione amministrativa da **€27,50 a €275,00**
- In caso di **recidiva**: la sanzione minima è **raddoppiata** (€55,00)
- In presenza di **donne in gravidanza o bambini sotto i 12 anni**: la sanzione può arrivare fino a **€550,00**
- Per **chi getta mozziconi o rifiuti da fumo a terra**: sanzione da **€60 a €300**

- Per il **personale scolastico** che viola il divieto: **oltre alla sanzione, è previsto l'avvio di procedimento disciplinare**

Modalità di pagamento:

Il pagamento della sanzione potrà essere effettuato tramite:

- **Modello F23 con Codice Tributo 131T**
- Oppure con bollettino postale intestato alla **Tesoreria Provinciale dello Stato**

Obblighi di prevenzione e informazione

L'Istituto si impegna attivamente nella **prevenzione del tabagismo** e nella promozione della salute.

Valore educativo del divieto

Il divieto di fumo non ha solo un valore normativo ma anche un **alto valore educativo**: contribuisce alla costruzione di un ambiente scolastico sano, pulito, rispettoso della legalità e promotore di stili di vita responsabili.

Si invita pertanto tutta la comunità scolastica – studenti, famiglie/tutori, personale docente e non docente, visitatori – a osservare scrupolosamente le norme richiamate e a collaborare attivamente per il rispetto della salute, della legalità e del decoro degli ambienti scolastici.

Si confida nell'osservanza delle norme e nella consueta collaborazione,

DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Luisa Fornaro

Firma autografa omessa
ai sensi del art. 3, D.Lgs. 39/93